

DELIBERAZIONE N. 24 DD. 10.05.2007

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI MOLVENO PER LE STAGIONI ESTIVE 2007, 2008 E 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Molveno è soggetto, nel periodo estivo (metà giugno – metà settembre) a notevoli flussi turistici, per cui il traffico veicolare circolante sulle strade del medesimo raggiunge livelli assai elevati con conseguenze rilevanti sia per la circolazione interna e sicurezza stradale nonché per l'aspetto dell'inquinamento acustico e dell'aria e più in generale per la qualità della vita e dell'offerta turistica;
- che al fine di limitare l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà da parte degli ospiti per gli spostamenti interni all'abitato, l'amministrazione comunale già da diversi anni istituisce, sia pure limitatamente alla stagione estiva, un servizio urbano di trasporto pubblico turistico con autobus;
- che per le stagioni estive del prossimo triennio (2006-2008) risulta opportuno non solo il rinnovo dell'istituzione del servizio urbano di trasporto pubblico, ma anche il suo miglioramento mediante l'organizzazione di due distinte linee in luogo dell'unica linea di servizio in luogo dell'unica linea attivata negli anni precedenti, nonché mediante la qualificazione del parco macchine utilizzato (mezzi con motorizzazione conforme almeno alla direttiva Euro 2, dal momento che le strade percorse sono interessate da un'elevata circolazione pedonale).

Verificato:

- che il servizio pubblico di trasporto è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993 n. 13 e ss.mm. ed in particolare dall'articolo 22 che, letto in combinazione con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1994 dd. 04.08.2000, attribuisce a tutti i Comuni della Provincia di Trento la facoltà di istituire il servizio di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Al riguardo, il comma 3ter del precitato articolo 22 della L.P. 16/93 prevede che per i servizi urbani turistici che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani i Comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all'affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani e, quindi, a Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento.
- che la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 3119 dd. 30.12.2004, successivamente modificata con la deliberazione n. 2766 dd. 16.12.2005 ha riconosciuto, come si evince da un'interpretazione sistematica dei provvedimenti citati, che il servizio di trasporto turistico estivo relativo all'ambito di Molveno abbia carattere di connessione con i servizi di trasporto pubblico extraurbani e, conseguentemente, che il Comune di Molveno possa affidare l'istituzione del suddetto servizio di trasporto turistico estivo direttamente alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani per la provincia di Trento, in conformità peraltro di quanto fatto anche negli anni precedenti;
- che, al fine di poter mantenere il carattere della connessione, è, peraltro, necessario che i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto urbano turistico siano della stessa tipologia (autobus) di quelli utilizzati per i servizi di trasporto pubblico extraurbano con cui sono destinati a connettersi;
- che, in forza della decisione di istituire il servizio di trasporto pubblico con due distinte linee di servizio una delle quali raggiunge anche il centro storico del Comune di Molveno, non è possibile l'utilizzo di autobus che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani, bensì solo l'utilizzo di mezzi a pianali ribassato con un numero massimo di 40 posti (dimensioni massime 7,00 x 2,15 ml. x h 2,50);
- che, conseguentemente, non è possibile avvalersi della possibilità offerta dal comma 3ter dell'articolo 22 della L.P. 09 luglio 1993 n. 16 (affidamento diretto del servizio di trasporto urbano turistico alla società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento), ma è necessario che il

servizio medesimo venga affidato a imprese di trasporto individuate attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica.

- che il Comune di Molveno ha, comunque, i requisiti per poter accedere ai contributi messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul Fondo specifici servizi comunali di cui alla L.P. 15.11.1993 n. 36 e ss.mm;
- che, come per il passato, anche per il prossimo triennio il servizio di trasporto turistico urbano sarà offerto gratuitamente, al fine di incentivare l'uso del mezzo pubblico e, indirettamente, di disincentivare l'uso dei mezzi di trasporto privati, limitando, in tal modo, l'inquinamento ambientale da veicoli a motore;
- che, in relazione all'importanza che il servizio di trasporto urbano turistico estivo riveste per il Comune di Molveno e, soprattutto, per la sua immagine turistica, le società S.I.T.M. Sp.a. con sede a Molveno, Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno e Funivie Pradel S.p.a. con sede a Molveno, si sono rese disponibili a concorrere al finanziamento del servizio stesso, impegnandosi a versare al Comune gli importi di seguito indicati:
 - S.I.T.M. S.r.l. con sede a Molveno €. 8.000,00.= (+ Iva);
 - Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno €. 7.000,00.= (+ Iva);
 - Funivie Pradel S.p.a. con sede a Molveno €. 5.000,00.= (+ Iva).

Ritenuto, pertanto, di istituire per le stagioni estive 2006 – 2007 e 2008 il servizio di trasporto urbano turistico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, affidandone la gestione ad un'impresa di trasporto da individuarsi a seguito di adeguata procedura concorrenziale.

Ritenuto di affidare alla Giunta Comunale l'approvazione del capitolato d'oneri, nonché l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'affidamento del servizio, nel rispetto delle clausole essenziali in precedenza evidenziate (doppia linea di servizio, mezzi a pianale basso con numero minimo di 30 posti e massimo di 40 posti, gratuità del servizio per gli utenti, affidamento del servizio a mezzo gara ad evidenza pubblica).

Ritenuto, altresì, meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Molveno, da una parte, e la S.I.T.M. S.r.l. con sede a Molveno, la società Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno e la società Funivie Pradel S.p.a. con sede a Molveno, dall'altra, per la formalizzazione dell'impegno da parte di questi ultimi soggetti a concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione del servizio di trasporto urbano turistico per le stagioni estive 2007 – 2008 e 2009.

Sentito l'intervento del consigliere Giordani Maurizio che, pur condividendo l'iniziativa, ritiene necessario che il servizio venga integrato e potenziato, con riferimento sia al periodo di attivazione che agli orari di svolgimento, con particolare riferimento all'attivazione anche di alcune corse serali.

Udita la replica del Sindaco che, pur ritenendo condivisibili, in linea di principio, le osservazioni del consigliere Giordani Maurizio, fa presente che le risorse finanziarie disponibili non consentono implementazioni del servizio ulteriori rispetto a quelle proposte.

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare il confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio in tempo utile perché lo stesso possa essere avviato per la metà del prossimo mese di giugno.

Vista la disponibilità all'intervento 1070103 - Capitolo 6760 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2007.

Vista la L.P. 09.07.1993 n. 16 e ss.mm..

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 3119 dd. 30.12.2004.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale in data 09.06.2006 ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'ufficio di ragioneria in data 09.06.2006 ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astensione, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di istituire per le stagioni estive 2007, 2008 e 2009, ai sensi dell'articolo 68 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L e per i motivi espressi in premessa, il servizio pubblico di trasporto urbano turistico, mediante due distinte linee urbane da coprire con autobus pianale ribassato, con motorizzazione conforme alle direttiva Euro 2 e con un numero di posti non inferiore a 30 e non superiore a 40.
2. Di approvare le planimetrie "A1" e "A2" che individuano i percorsi e le fermate delle due distinte linee del servizio di trasporto urbano turistico, nonché l'allegato "C" in cui sono indicati i periodi e gli orari di attivazione dello stesso servizio, nonché il capolinea e gli orari di partenza delle due distinte linee urbane.
3. Di approvare, altresì, l'allegato schema di convenzione da stipularsi con le società S.I.T.M. S.r.l. con sede a Molveno, la società Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno e la società Funivie Pradel S.p.a. con sede a Molveno ai fini della formalizzazione dell'impegno da parte delle medesime società di concorrere finanziariamente all'istituzione del servizio.
4. Di stabilire che il servizio in precedenza istituito venga gestito tramite affidamento a terzi, previa adeguata procedura concorrenziale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 comma 3 bis della L.P. 09/07/1993 che prevede espressamente che: "I Comuni affidano i servizi urbani turistici diversi da quelli di cui al comma 3 ter a imprese di trasporto individuato attraverso procedure di gara a evidenza pubblica".
5. Di dare mandato alla Giunta comunale di predisporre, nel rispetto delle clausole essenziali in precedenza indicate (gratuità del servizio, periodo di attivazione del servizio, numero delle linee urbane, luoghi e orari di fermata, tipologia e caratteristiche dei mezzi da impiegare nel servizio) il Capitolato d'oneri del servizio, nonché tutti gli altri atti necessari per l'affidamento del servizio tramite procedure ad evidenza pubblica.
6. Di dare atto che la spesa per l'istituzione del servizio di trasporto urbano turistico presunta nell'importo annuo di €. 40.000,00.= (Iva, nella misura del 10%, esclusa) corrispondente all'importo posto a base del confronto concorrenziale di cui al precedente punto 3 del dispositivo della presente deliberazione sarà impegnata a carico del bilancio comunale in occasione dell'approvazione della deliberazione giuntale con cui sarà indetto il medesimo confronto concorrenziale.
7. Di dichiarare, con separata ed autonoma votazione (a voti unanimi favorevoli) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
8. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.